

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Piazza Giuseppe Verdi, 10 - 00198 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB+/Baa2/BBB+/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633, Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale denominato Buono per un Buono 6 mesi (di seguito "Buono per un Buono 6 mesi"), emesso esclusivamente in forma dematerializzata, ha una durata di sei mesi e riconosce un rendimento fisso esclusivamente a scadenza. Gli interessi corrisposti a scadenza saranno accreditati sul conto corrente postale o libretto di risparmio recante la medesima intestazione del Buono per un Buono 6 mesi ("Conto di Regolamento"). Alla scadenza del Buono per un Buono 6 mesi, il capitale originariamente sottoscritto - al netto dell'importo di eventuali rimborsi parziali - viene automaticamente reinvestito nel Buono per un Buono 6 mesi nei termini e alle condizioni economiche (tasso di rendimento) tempo per tempo vigenti (di seguito "Reinvestimento Automatico"). Il Reinvestimento Automatico opera fino ad un numero massimo di 40 volte dalla scadenza del primo Buono per un Buono 6 mesi sottoscritto e non è disattivabile.
Emissione	I Buono per un Buono 6 mesi sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buono per un Buono 6 mesi sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I Buono per un Buono 6 mesi possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori di età. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. I Buono per un Buono 6 mesi recano la medesima intestazione del Conto di Regolamento, necessario per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I Buono per un Buono 6 mesi hanno una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione/emissione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i Buono per un Buono 6 mesi scadono e il capitale originariamente sottoscritto - al netto dell'importo di eventuali rimborsi parziali - viene automaticamente reinvestito nel Buono per un Buono 6 mesi nei termini e alle condizioni economiche (tasso di rendimento) tempo per tempo vigenti (di seguito "Reinvestimento Automatico"). Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, il rimborso del Buono per un Buono 6 mesi ed il Reinvestimento Automatico avvengono nel giorno feriale immediatamente successivo.

Importi sottoscrivibili	I Buono per un Buono 6 mesi sono sottoscrivibili per un importo minimo di 500 euro e multipli di 50 euro. L'importo massimo di uno o più Buono per un Buono 6 mesi complessivamente sottoscrivibile da parte di un unico soggetto è pari a 50.000 euro. Laddove il totale delle sottoscrizioni raggiunga il limite massimo di 50.000 euro o l'importo residuo sottoscrivibile sia inferiore all'importo minimo di 500 euro, non sarà possibile sottoscrivere ulteriori Buono per un Buono 6 mesi, salvo rimborsi a scadenza o eventuali rimborsi anticipati, totali o parziali¹.
Interessi	I Buono per un Buono 6 mesi riconoscono un rendimento fisso sul capitale investito. Gli interessi sono riconosciuti esclusivamente a scadenza pertanto non sono corrisposti interessi per i Buono per un Buono 6 mesi rimborsati prima della scadenza. Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto a scadenza e i corrispondenti tassi di interesse effettivi annui lordi e netti (cfr. Tabella A).
Modalità di sottoscrizione, di Reinvestimento Automatico e di rimborso	La sottoscrizione e il rimborso del Buono per un Buono 6 mesi sono consentiti, presso gli uffici postali nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane S.p.A., www.poste.it e l'App Poste Italiane. Per la sottoscrizione e il rimborso del Buono per un Buono 6 mesi è necessaria la titolarità di un Conto di Regolamento avente la medesima intestazione del Buono per un Buono 6 mesi. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente Foglio informativo sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso anticipato effettuata in via telematica viene trasmessa al cliente registrato al sito internet www.poste.it mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale del sottoscrittore, riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da parte di Poste Italiane. Inoltre, ai fini della sottoscrizione, indipendentemente dal canale utilizzato per la stessa, il cliente deve essere registrato al sito www.poste.it per poter ricevere e consultare le comunicazioni relative al Reinvestimento Automatico inviate da Poste Italiane. In caso di cointestazione, la registrazione al sito www.poste.it è richiesta per almeno uno dei cointestatori. Alla scadenza del Buono per un Buono 6 mesi il capitale originariamente sottoscritto - al netto dell'importo di eventuali rimborsi parziali - viene automaticamente reinvestito in un nuovo Buono per un Buono 6 mesi nei termini e alle condizioni economiche (tasso di rendimento) tempo per tempo vigenti che potranno prevedere un tasso di rendimento, superiore o inferiore, rispetto a quello/i del precedente/i Buono per un Buono 6 mesi scaduto/i. Fatto salvo quanto indicato in merito al tasso di rendimento, tutte le altre caratteristiche di ogni nuovo Buono per un Buono 6 mesi non sono soggette a variazione in occasione dei Reinvestimenti Automatici. La Scheda di Sintesi relativa al nuovo Buono per un Buono 6 mesi contenente, altresì, le condizioni economiche tempo per tempo vigenti, viene fornita al sottoscrittore tramite comunicazione nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane sul sito www.poste.it. Tale comunicazione è inviata da Poste Italiane nel giorno del Reinvestimento Automatico che coincide con l'emissione del nuovo Buono per un Buono 6 mesi. In caso di cointestazione, le comunicazioni verranno inviate al/ai contestatario/i registrato/i al sito www.poste.it ed hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatori non registrati. Resta onere di ciascun cointestatore che ha ricevuto le suddette comunicazioni darne notizia agli altri cointestatori. Il Reinvestimento Automatico opera fino ad un numero massimo di 40 volte dalla scadenza del primo Buono per un Buono 6 mesi sottoscritto e non è disattivabile. Qualora sul Conto di Regolamento non siano disponibili fondi almeno pari all'importo coincidente con il capitale oggetto di Reinvestimento Automatico ovvero siano presenti limitazioni all'operatività, l'addebito per il Reinvestimento Automatico non sarà eseguito. Conseguentemente non sarà più sottoscritto alcun nuovo Buono per un Buono 6 mesi e sarà inviata apposita comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it. Nel caso in cui il Reinvestimento Automatico non sia andato a buon fine per problemi tecnici, saranno effettuati fino a cinque tentativi di addebito nei giorni feriali successivi. In caso di fallimento anche dei predetti tentativi, non sarà effettuato il Reinvestimento Automatico e ne sarà inviata apposita

¹ L'importo massimo sottoscrivibile si riduce per effetto delle sottoscrizioni effettuate, ma viene reintegrato in seguito a rimborsi a scadenza o a eventuali rimborsi anticipati parziali o totali.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due distinti esempi:

- se un risparmiatore sottoscrive buoni della tipologia Buono per un Buono 6 mesi per un importo complessivo di 30.000 euro (e dunque residuerebbero ulteriori 20.000 euro per raggiungere l'importo massimo sottoscrivibile di 50.000 euro) e successivamente ottiene, in seguito a propria richiesta, un rimborso anticipato per un importo di 5.000 euro, l'importo massimo sottoscrivibile residuo è pari a 25.000 euro;

- se un risparmiatore sottoscrive buoni della tipologia Buono per un Buono 6 mesi per un importo complessivo di 50.000 euro e successivamente ottiene, in seguito a propria richiesta, un rimborso anticipato parziale (per qualunque importo) oppure totale (pari all'intero importo di 50.000 euro), potrà nuovamente sottoscrivere altri Buono per un Buono 6 mesi.

comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

Poste Italiane non potrà dar corso al Reinvestimento Automatico in caso di sospensione generalizzata dell'emissione dei Buono per un Buono 6 mesi da parte dell'emittente CDP.

In tale circostanza, alla scadenza del sesto mese dalla data di sottoscrizione/emissione, i Buono per un Buono 6 mesi sono liquidati in linea capitale e interessi, con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".

In tutti i casi in cui il Reinvestimento Automatico non avrà luogo, si verificherà l'estinzione del rapporto relativo al contratto del Buono per un Buono 6 mesi, e Poste Italiane invierà la comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

A richiesta del titolare il Buono per un Buono 6 mesi può essere rimborsato anticipatamente – parzialmente o per l'intero importo sottoscritto – con diritto alla restituzione del capitale, fermo restando che l'importo relativo al capitale residuo non può essere inferiore al minimo previsto di 500 euro.

Il capitale oggetto di rimborso parziale anticipato non sarà oggetto di Reinvestimento Automatico. Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il Conto di Regolamento.

Comunicazioni relative al Reinvestimento Automatico Poste Italiane invia le seguenti comunicazioni aventi ad oggetto il Reinvestimento Automatico di ogni Buono per un Buono 6 mesi nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it:

- i) la prima comunicazione di tipo informativo: viene inviata dieci giorni prima della scadenza del Buono per un Buono 6 mesi, con l'obiettivo di ricordare l'approssimarsi della data di scadenza e il conseguente Reinvestimento Automatico;
- ii) la seconda comunicazione di tipo informativo: viene inviata il giorno feriale precedente la scadenza del Buono per un Buono 6 mesi, con l'obiettivo di anticipare le caratteristiche economiche (rendimento) del Nuovo Buono per un Buono 6 mesi che sarà emesso a seguito del Reinvestimento Automatico;
- iii) la comunicazione di conferma dell'emissione del Nuovo Buono per un Buono 6 mesi a seguito del Reinvestimento Automatico, contenente anche la Scheda di Sintesi in vigore relativa al Buono per un Buono 6 mesi emesso. La comunicazione viene inviata nel medesimo giorno di emissione di tale Buono per un Buono 6 mesi.

Nel caso in cui - per qualunque ragione - non sia stato possibile eseguire il Reinvestimento Automatico e, conseguentemente, non sia stato emesso il nuovo Buono per un Buono 6 mesi Poste Italiane invierà apposita comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione, il Reinvestimento Automatico ed il rimborso dei buoni.

Regime Fiscale

Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni normative richiamate alla nota 2.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato³ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁴.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

³ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

Limiti alla circolazione

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Termine di prescrizione

I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001 di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.

**Informazioni sui rischi
dell'operazione**

Alla scadenza del Buono per un Buono 6 mesi il capitale originariamente sottoscritto - al netto dell'importo di eventuali rimborsi parziali - viene automaticamente reinvestito in un nuovo Buono per un Buono 6 mesi nei termini e alle condizioni economiche tempo per tempo vigenti, che potranno prevedere un tasso di rendimento anche inferiore rispetto a quello/i del/i precedente/i Buono per un Buono 6 mesi scaduto/i.

Non viene emesso alcun nuovo Buono per un Buono 6 mesi qualora sul Conto di Regolamento non siano disponibili fondi almeno pari all'importo coincidente con il capitale oggetto di Reinvestimento Automatico ovvero siano presenti limitazioni all'operatività. Conseguentemente non sarà più emesso alcun nuovo Buono per un Buono 6 mesi e sarà inviata apposita comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

Non viene effettuato il Reinvestimento Automatico nel caso in cui, per problemi tecnici, non siano andati a buon fine i 5 (cinque) tentativi di addebito effettuati nei giorni feriali successivi. In caso di fallimento anche dei predetti tentativi, non sarà effettuato il Reinvestimento Automatico e ne sarà inviata apposita comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

Non si dà corso al Reinvestimento Automatico in caso di sospensione generalizzata dell'emissione dei Buoni per un Buono 6 mesi da parte dell'emittente CDP.

Non sono corrisposti interessi per i Buoni per un Buono 6 mesi rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione/emissione.

I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi vigente alla data di emissione del Buono per un Buono 6 mesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 24 luglio 2026

Tabella A

Mesi	Coefficiente (1)		Tasso di interesse annuo (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
6	1,00871205	1,00762304	1,75%	1,53%

(1) coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto dovuto alla scadenza del semestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (il valore di rimborso è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso di interesse annuo, lordo e netto, alla fine del semestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{12/6} - 1]$.